

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa

Sede Legale: Via Cassia Nord 2/4/6, 53035 Monteriggioni (SI)
Tel.: 0577 297000 - Fax: 0577 594378
Direzione generale: Piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
Tel.: 055 8255200 - Fax: 055 8255241
Email: info@chiantibanca.it - Sito internet: www.chiantibanca.it
Codice Fiscale-Partita IVA-Iscrizione Registro delle Imprese n. 01292880521
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5723.2.0
Iscritta all'Albo delle società cooperative
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Esistono vari tipi di garanzie bancarie internazionali, esse si distinguono in base a quello che è obbligo che viene assicurato, le più usate sono:

- la lettera di garanzia contro il rischio di mancato pagamento (payment guarantee);
- la garanzia dell'offerta (bid bond);
- la garanzia di esecuzione (performance bond);
- la garanzia di restituzione dell'acconto (advance payment bond).

Le lettere di garanzia o garanzie contrattuali – chiamate comunemente anche con il termine fidejussione bancaria – si possono definire come un impegno, assunto da una banca, di seguire una prestazione a favore di un beneficiario, qualora l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa. Nelle operazioni internazionali hanno assunto sempre maggiore importanza, in quanto, l'acquirente di una merce, il committente di un servizio ed il fornitore di una merce – a seconda dei casi – si assicurano l'adempimento di un obbligo contrattuale assunto dalla controparte.

Le garanzie bancarie possono assumere due diverse caratteristiche, essere cioè a prima domanda o fidejussorie. Le garanzie a "prima domanda" sono impegni autonomi, indipendenti ed astratti rispetto al contratto sottostante da cui traggono origine.

Le garanzie fidejussorie sono, invece, operazioni che dipendono dal contratto da cui traggono origine, quindi ne seguono le sorti, non avendo esse una vita propria.

La differenza, dunque, tra la garanzia bancaria e la fidejussione consiste nel fatto che con la prima è possibile escutere, cioè farsi pagare dalla banca a prima e semplice richiesta, mentre con la seconda occorre dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali.

A differenza dell'apertura di credito documentario e delle "stand by Letter of Credit", le garanzie bancarie non sono regolamentate da una specifica disciplina internazionale; più precisamente, le pubblicazioni elaborate dalla Camera del Commercio Internazionale ed in particolare la n. 458 "Le Norme Uniformi per domanda di garanzia" del 1992 non rappresentano ancora una disciplina uniforme che possa essere accettata a livello internazionale, così come lo sono invece le norme relative ai crediti documentari e le norme relative agli incassi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un C/C.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"**.

SPESE PER GARANZIE RILASCIATE

Spese di istruttoria	2% dell'importo richiesto, con un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 10.000,00; le spese verranno recuperate
----------------------	---

	anche in caso di mancato accoglimento della richiesta di affidamento o di rinuncia da parte del cliente.
Spese per rilascio	€ 200,00
Recupero spese per comunicazioni (escluse quelle previste dall'art. 118 TUB)	€ 10,00 (invio postale) € 0,00 (posta elettronica)
Produzione/Invio doc trasparenza (cartaceo)	€ 1,50
Produzione/Invio doc trasparenza (infob@nking)	€ 0,00
Produzione/Invio proposte var. condizioni (cartaceo)	
Produzione/Invio proposte var. condizioni (infob@nking)	
Commissione annua sull'importo garantito	2,50%
Commissione sull'importo garantito	0,2%
Commissioni di modifica	€ 40,00
Imposte e tasse presenti e future	secondo la normativa vigente, a carico del cliente
SPESE PER GARANZIE RICEVUTE	
Spese di notifica a carico del beneficiario	€ 50,00
Commissioni di notifica a carico del beneficiario	€ 100,00
Imposte e tasse presenti e future	secondo la normativa vigente, a carico del cliente

RECUPERO SPESE PER RICERCHE DI ARCHIVIO E DUPLICAZIONI

- Diritto fisso per ogni richiesta pervenuta..... € 5,00
- Estratto conto scalare o capitale max € 12,00 ad estratto
- Contabile accredito/addebito max € 5,00 a contabile
- Assegni nostri o di terzi troncati, immagine assegno CIT max € 6,00 ad assegno
- Copie da microfilm (assegni/effetti) max € 10,00 ad assegno/effetto
- Copia modello F24 e simili..... max € 15,00 a modello
- Individuazione fonte di spesa o prel. POS/ATM..... max € 3,00 ad addebito
- Estrazione pratica o busta max € 6,00 a richiesta
- Tariffa oraria per ricerca complessa max € 15,00 ad ora
- Altro (da definire in base alla casistica) fino ad un massimo di € 15,00 a ricerca

RILASCIO DICHIARAZIONI max € 5,00 cad.
RILASCIO CERTIFICAZIONI..... max € 50,00 cad.

SPESE PER COMUNICAZIONI..... max € 15,00 cad
(Es.:
- Comunicazioni su singola operazione (cartaceo)..... max € 1,00 cad.
- Comunicazioni su singola operazione (infob@nking)..... max € 0,20 cad.
- Comunicazioni a mezzo posta raccomandata..... recupero spese sostenute
- Comunicazioni su rapporti dormienti recupero spese sostenute)

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. Il contratto di garanzia è operante fino alla data di scadenza o alla revoca dell'affidamento; in ogni caso il contratto rimarrà efficace fino alla scadenza delle garanzie già rilasciate dalla banca ed ancora in essere alla data di scadenza o revoca del fido concesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il cliente potrà estinguere il rapporto, dando un preavviso di almeno 30 giorni.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'UFFICIO RECLAMI della Banca, presso la Direzione Generale posta in San Casciano in Val di Pesa piazza Arti e mestieri 1 – 50026 (FI), oppure all'indirizzo e-mail ufficioreclami@chiantibanca.it.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, facendo ricorso al:

- Conciliatore BancarioFinanziario. Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

oppure

- uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia,

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF ed il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza / Reclami.

LEGENDA

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
Fidejussione	Garanzia in forza della quale il fidejussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Clausola di pagamento "a prima richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito (contratto autonomo di garanzia).
Clausola di pagamento "semplice"	Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fidejussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso ed assunta dal cliente affidato, escludendo ogni funzione indennitaria tipica, invece, della polizza assicurativa.
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla Banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.
Interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.